

**COMUNE DI GAMBELLARA
PROVINCIA DI VICENZA**

**REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.**

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. La celebrazione del matrimonio quale regolata dall'art. 106 e seguenti del codice civile, è attività istituzionalmente gratuita.
2. La celebrazione dei matrimoni è attività istituzionale garantita.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione dei locali comunali per la celebrazione dei matrimoni civili.

Art. 2 - Luogo della celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente presso la casa comunale, nel giorno indicato dalle parti. La celebrazione si svolge:
 - a) nella sede comunale di Piazza Papa Giovanni XXIII, presso l'ufficio del Sindaco
 - b) nella sede comunale di Palazzo Cera, presso la "Sala Fossà", la "Sala consiliare" o una delle sale adiacenti alla stessa poste al piano nobile dell'edificio. La capienza massima della "Sala Fossà" è stabilita in 50 posti a sedere, la capienza massima della "Sala consiliare" è stabilita in 40 posti a sedere;
 - c) nelle barchesse di Palazzo Cera, presso la sala conferenze o il cortile esterno. La capienza massima della sala conferenze è stabilita in 70 posti a sedere, la capienza massima del cortile esterno è stabilita in 80 posti a sedere.

Art. 3 - Richiesta di concessione dei locali

1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio civile presso le sedi di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere b) e c), devono presentare domanda per la concessione degli stessi al responsabile dell'Ufficio Segreteria, almeno 20 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari.
2. La prenotazione dei locali non può essere effettuata per matrimoni che s'intende celebrare oltre 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Il responsabile dell'Ufficio Segreteria, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di cui al primo comma, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo dei detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
4. Delle circostanze di cui ai precedenti commi deve essere data comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 4 - Prescrizioni per l'utilizzo dei locali

1. I locali devono essere disponibili per la cerimonia civile puliti e sgombri da cose o attrezzature estranee all'arredo ordinario degli stessi.
2. I richiedenti possono effettuare una visita preventiva alle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili previo appuntamento ed in presenza del personale dell'Amministrazione comunale.
3. Gli stessi possono, a propria cura e spese, arricchire le sale destinate alla celebrazione del matrimonio con addobbi. Per i matrimoni celebrati presso le sedi di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere b) e c), è consentito anche l'ornamento della scala di accesso al piano nobile e degli spazi adiacenti alla stessa.
L'addobbo delle sale dovrà essere eseguito immediatamente prima dell'ora fissata per la celebrazione del matrimonio o, comunque, nei tempi concordati con il personale comunale.
4. Al termine della cerimonia ogni allestimento dovrà essere tempestivamente e integralmente rimosso, a cura dei richiedenti.
5. Le persone partecipanti alla cerimonia non potranno intrattenersi nei locali comunali destinati alla celebrazione per un tempo superiore a mezz'ora dal termine del rito e comunque non oltre le ore 12.30.

6. E' consentito svolgere rinfreschi all'interno dei locali e degli spazi autorizzati delle sedi di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere b) e c), previa richiesta e secondo le modalità concordate con il personale comunale. In questo caso le persone partecipanti al matrimonio non potranno intrattenersi nei locali e negli spazi autorizzati per un tempo superiore ad un'ora dal termine della cerimonia, comunque non oltre le ore 12.30.

7. I locali dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni di decoro in cui sono stati concessi per la celebrazione. I richiedenti dovranno garantire l'immediata pulizia dei locali e degli spazi autorizzati e l'integrale rimozione di qualsiasi addobbo, rifiuto o altro materiale.

8. E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e degli altri spazi comunali.

9. E' consentito lo svolgimento di servizi fotografici con apparecchiature che non intralcino il corso della cerimonia e l'uso di strumenti musicali o di riproduzione sonora per un garbato sottofondo di accompagnamento al rito.

10. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi, attrezzature ed addobbi temporanei.

11. Nel caso si verificano danni alla struttura concessa per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti.

Art. 5 - Orario di celebrazione

1. Il rito, di norma, si celebra all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio dello Stato Civile e al sabato non festivo non oltre le ore 11.30. La celebrazione in orari diversi è subordinata all'accordo con l'Amministrazione comunale.

Art. 6 – Tariffa

1. L'utilizzo dei locali presso le sedi di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere b) e c), è subordinato al pagamento di una tariffa stabilita in € 100,00. Nel caso di richiesta di utilizzo di una ulteriore sala o di altro spazio destinati al rinfresco, i richiedenti dovranno corrispondere la predetta tariffa maggiorata di €100,00.

2. La Giunta comunale può, con propria deliberazione, modificare la tariffa di cui al comma 1.

3. Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato entro i 10 giorni antecedenti alla data fissata per la celebrazione del matrimonio. Il mancato pagamento entro il suddetto termine costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.

4. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.